



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Settore Ambiente

scd. 19/1/16

fede 27/6/15

## IL SINDACO

**Viste** le note del Comune di Massa, ns prot. 18787 del 15/03/2016 e successivi chiarimenti forniti con prot. 25733 del 11/04/2016, con le quali si trasmette l'Ordinanza del Sindaco di Massa n. 41/2016 del 11/02/2016 relativa al divieto di coltivazione delle fave per un raggio di 500 metri da via Lavello in Massa e che interessa parte del territorio comunale di Carrara e visto il sopralluogo esepito in data 14/04 c.a.;

**Vista** la nota dell'Azienda USL Toscana nord ovest U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione prot. n° 21187/GEN/2016 del 04/02/2016, trasmessaci dal Comune di Massa, con la quale si comunica che cittadino affetto da favismo è residente in via Lavello in Massa e che tale malattia riconosce come causa un grave deficit dell'enzima Glucosio-6-Fosfato-Deidrogenasi, la cui carenza può determinare gravi crisi emolitiche non solo in seguito all'ingestione di fave, ma anche per l'inalazione di pollini delle stesse;

**Vista** la proposta di emissione di ordinanza, avanzata da USL con la sopracitata nota, al fine di tutelare la salute di tale cittadino, di disporre il divieto di coltivazione di fave nelle aree dove normalmente lo stesso vive e dimora e cioè:

- in un raggio di metri lineari 500 (cinquecento) dalla sua abitazione in via Lavello, Massa;

**Ritenuto** necessario disporre il divieto di coltivazione di fave nell'area suddetta;

**Visto** l'art. 54 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

## ORDINA

**il divieto immediato di coltivazione di fave** nella seguente area che si estende:

- in un raggio di metri lineari 500 (cinquecento) dalla sua abitazione di via Lavello in Massa, per quanto di competenza del Comune di Carrara come da planimetria allegata.

**Eventuali semine già esistenti dovranno essere rimosse a cura dei conduttori dei terreni interessati.**

## DISPONE

Che:

- Il presente atto resti in vigore sino alla sua revoca formale, con identico provvedimento di informazione cittadina;
- Il mancato rispetto del presente atto sarà perseguito con sanzione amministrativa compresa tra € 25,00 e € 500,00, salvo ulteriori provvedimenti previsti dalle leggi in vigore;
- Di dare pubblicità del presente atto a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio, dandone comunicazione alla stampa locale e tramite affissione di copia dello stesso nei locali pubblici presenti nelle immediate vicinanze dell'area interessata;
- Di trasmettere per quanto di competenza e opportuna conoscenza copia della presente ordinanza al Comando di Polizia Municipale di Carrara ed all'Azienda USL Toscana nord ovest (ex USL n.1 di Massa Carrara), U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione.

Carrara, 15/04/2016

IL SINDACO  
Angelo Zubbani

Avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dello stesso.

